

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett b del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ,
come previsto all'art. 14 comma 3, del vigente "Regolamento per la Disciplina dei
Contratti" n. 411, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del
02.12.2024 (DEL 730/2024 e allegato), esecutiva dal 29.12.2024, in quanto il
Professionista è in possesso dei requisiti professionali previsti per lo svolgimento
dell'incarico nonché di adeguato curriculum professionale conservato agli atti del

Servizio.

L'incarico in oggetto è da svolgersi con le modalità di cui al succitato D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., oltre che secondo le disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché ai criteri ed alle procedure impartite dal Responsabile del Progetto e Responsabile dei Lavori.

Art. 3 – DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

1. L'incaricato deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del Progetto, il quale provvederà, per le proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni di cui al relativo articolo del presente Schema di Contratto, durante il loro svolgimento, secondo quanto concordato al momento dell'incarico.

2. Resta a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione, è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

3. L'incaricato, per parte delle prestazioni che non richiedano obbligatoriamente la propria specifica opera intellettuale, ovvero la propria preparazione tecnica e professionale e che possano prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica e specialistica, può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la loro stretta

e personale responsabilità dell'incaricato e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Schema di Contratto saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'incaricato e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. Il Responsabile del Progetto può, in ogni momento, chiedere all'incaricato, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'incaricato.

L'incaricato deve rendersi disponibile a confronti periodici con l'organismo d'ispezione che svolgerà tale compito, secondo le modalità che verranno stabilite anche in accordo con il Responsabile del Progetto.

Nello specifico l'incarico professionale comprende:

La prestazione comprende la partecipazione del professionista alle riunioni periodiche che l'Amministrazione convocherà ogni qualvolta ne riscontri la necessità, al fine di verificare l'evoluzione delle fasi dell'incarico in funzione delle esigenze prospettate dall'intervento oggetto della prestazione.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Tale attività, con particolare riferimento agli obblighi previsti dagli articoli 92 del succitato D.Lgs. 81/2008 e disposizioni integrative e correttive previste dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e s.m.i., comporta principalmente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e delle relative procedure di lavoro;

- adeguare il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 91, comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008 e redigere il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione ai lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione, verificare altresì l'avvenuto coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza delle diverse imprese;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza disposto dalle imprese esecutrici dei lavori, assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento;
- proporre al Responsabile dei Lavori, in caso di rilevate gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- sospendere, in caso di riscontrato pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
- collaborare con il RL/RUP per l'invio all'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture delle eventuali comunicazioni inerenti alle "gravi inosservanze" in materia di sicurezza in cantiere.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, dovrà effettuare un numero minimo di 1 visita settimanale al cantiere, oltre a garantire la sua presenza quando le fasi lavorative lo richiedano e in tutte le circostanze che il Responsabile dei Lavori riterrà opportune.

Le suddette visite in cantiere previste contrattualmente dovranno essere effettuate

personalmente e non potrà in nessun caso delegare a terzi tale adempimento.

Saranno ammesse assenze unicamente per gravi e documentati motivi di salute o personali ed in tali occasioni il Coordinatore dovrà delegare a persona di propria fiducia, in possesso dei necessari requisiti di legge, l'assolvimento delle funzioni di cui al presente contratto. Il Coordinatore potrà a discrezione delegare a personale di propria fiducia, espressamente individuato, per ulteriori visite oltre a quelle minime sopraindicate. Al termine di ogni visita il Coordinatore dovrà provvedere alla stesura di un apposito verbale, redatto secondo uno schema fac-simile concordato con la Committenza, che dovrà essere immediatamente sottoscritto dai presenti (ai quali dovrà essere contestualmente consegnata copia) e inviato immediatamente al Responsabile dei Lavori.

Il Professionista svolgerà l'incarico sotto le direttive del Responsabile dei Lavori nella persona dell'arch. Maria Vitetta, (dipendente dell'Amministrazione appaltante) presso Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici, Divisione Manutenzioni Edifici Comunali – Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, in qualità di Dirigente e Responsabile Unico del Progetto, dal quale riceverà istruzioni circa lo svolgimento degli incarichi sopra citati.

Art. 4 – NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e non potrà avvalersi del subappalto. È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo.

Art. 5 – GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Professionista ha presentato apposita garanzia definitiva

(riducibile del 50% ai sensi dell'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

per un importo pari ad Euro 845,40, mediante polizza n. 460059894, rilasciata il

22/06/2026, Stipulata con la Compagnia Assicurativa/Società Generali Italia S.p.A.,

sede legale Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, C.A.P. 31021, come

previsto dall'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con la firma del funzionario,

rappresentante la Compagnia/Società di Assicurazione, autenticata dal notaio con

l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Art. 6 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo professionale è calcolato ai sensi del D.M. n. 17/06/2016,

dall'Ispettorato Tecnico ed ammonta a complessivi €. 13.907,99 per compenso (non

soggetto a ribasso/sconto), oltre spese e oneri accessori, il cui importo deriva

dall'offerta economica a corpo formulata dal professionista per singolo lavoro, come

segue:

1) Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico e Servizio Controlli Strutturali -

Anno 2025. C.O. 5108. (limitatamente ai lavori di Manut.ne Straordinaria)

(a1) € 7.237,97 per Compenso per prestazione (fisso, senza ribasso)

(a2) Offerta proposta dal professionista, calcolata con ribasso percentuale o

a corpo) su € 1.818,49 per Spese e Oneri accessori, pari a **€. 1.560,00 (a2)**

(A) Importo totale c.o. 5108, €. 8.797,97 (a1 + a2)

2) Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi - Interventi Specifici - Anno

2025, C.O. 5107.

(b1) € 6.670,02 per Compenso per prestazione (fisso, senza ribasso)

(b2) Offerta proposta dal professionista, calcolata con ribasso percentuale o

a corpo) su € 1.667,51 per Spese e Oneri accessori, pari a **€. 1.440,00 (b2)**

(B) Importo totale c.o. 5107, €. 8.110,02 (b1 + b2)

L'importo complessivo dell'incarico in oggetto, pertanto, è pari a complessivi €.

16.907,99 (A + B) oltre a Contributo Inarcassa (4%), pari a €. 676,32 e IVA (22%),

pari a €. 3.868,55 e quindi in totale **€ 21.452,86**.

Il Professionista accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da preventivo

di parcella del 10.02.2026, prot. 2458 per c.o. 5108 (Stadio Olimpico) e parcella del

23.02.2026, prot. 3291 per c.o. 5107 (Impianti Sportivi) allegate, e ribassato per

quanto riguarda le spese, come da offerta presentata in data 09/04/2026, sul portale

MEPA, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve

eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente

ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto.

L'importo dell'intero servizio deve intendersi remunerativo di tutte le prestazioni

previste dal presente Schema di Contratto.

L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, previa

presentazione di idonea polizza fideiussoria da presentarsi conformemente

all'allegato A del DM 31/2018.

Art. 7 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

La prestazione oggetto del presente atto, verrà liquidata, comprensiva del Contributo

Inarcassa (4%) e dell'IVA (22%), con le seguenti modalità di pagamento, valide per

ciascun lavoro: A: c.o. 5108 e B c.o. 5107

- **1° pagamento: acconto**, pari al **50% dell'importo dell'onorario**, oltre

Inarcassa (4%) e dell'IVA (22%), al raggiungimento dell'avanzamento dei

lavori (SAL) di importo minimo pari o superiore al 50% dell'importo

contrattuale del singolo lavoro;

- **2° pagamento: a saldo**, pari alla restante parte dell'incarico,

successivamente all'avvenuto collaudo/CRE del singolo lavoro.

Sul primo pagamento, in acconto, verrà effettuato il recupero dell'anticipazione

contrattuale, se precedentemente erogata, oltre ad operare la trattenuta dello 0,50%

art 11, comma 6 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in proporzione dell'ammontare della rata di

acconto, al netto dell'eventuale detrazione dell'anticipazione contrattuale.

A seguito di richiesta da parte del RUP il Professionista sarà tenuto, per il

corrispettivo dovuto, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto

dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs.

267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto

disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013,

da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della

regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle

disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs.

192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti al Professionista eventuali

interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i

pagamenti di cui sopra sino a quando il Professionista non si sarà posto in regola

con gli obblighi contestati.

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli

estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette

giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica,

nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di

essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00010538 del 29/06/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-105.nd

della legge 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui

all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto.

Il Professionista, si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione

Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di

Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari.

La spesa per il corrispettivo professionale per l'incarico in oggetto è finanziata con i

fondi della Città.

Art. 8 - ONERI ACCESSORI

Saranno altresì rimborsati al Professionista i contributi, le imposte e tasse a carico

dell'Amministrazione, quali i contributi previdenziali INARCASSA 4% e l' I.V.A. 22%

(se dovuti).

Art. 9 – TERMINI E DURATA DELL'INCARICO

Il professionista dovrà svolgere sopralluoghi in situ e prendere contatti con i tecnici

della Città di Torino al fine di soddisfare al meglio le esigenze dell'Amministrazione in

base alle lavorazioni previste nei progetti in oggetto.

Eventuali variazioni e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso

dello svolgimento della prestazione, dovranno essere obbligatoriamente concordate

con il Responsabile del Progetto e Responsabile dei Lavori.

La durata della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

decorrerà dalla consegna dei lavori alle rispettive ditte aggiudicatrici dei lavori e

come termine ultimo di completamento dell'incarico, è da considerarsi la data di

collaudo (oppure CRE) eseguito che, deve avvenire entro sei (oppure tre) mesi dalla

fine dei lavori documentata.

L'espletamento delle prestazioni è calcolato in giorni solari consecutivi, interrotti solo

con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante.

Art. 10 – PROPRIETÀ

I documenti e gli elaborati previsti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà a suo insindacabile giudizio utilizzarli secondo decisioni proprie, come anche introdurvi, con la collaborazione del professionista, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sempre che non venga modificato sostanzialmente il documento sia nella sua struttura generale, che nei criteri informativi essenziali.

Art. 11 - NORME GENERALI E TRATTAMENTI DEI DATI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento, oltre che al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, al D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente, alle vigenti leggi in materia di sicurezza e per quanto compatibile al Codice Civile.

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'aggiudicatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 nr. 196, esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopra citato regolato dal presente contratto.

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto.

Art. 12 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00010538 del 29/06/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-105.nd

Saranno a carico del Professionista le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione.

Art. 13 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'art.1373 Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, al Professionista sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita.

Il recesso del Professionista potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2237 Codice Civile.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inadempimento della prestazione con le modalità ivi stabilite, l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile, alla risoluzione del contratto con addebito del danno, previa formale diffida ad adempiere ex art. 1454 Codice Civile.

La risoluzione opererà di diritto, ex art. 1456 Codice Civile, sia nel caso del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 3, sia nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli articoli 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con Deliberazione G.C. 2013 07213/004 del 10/12/2013.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, il

quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta.

Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino.

E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 16 - ESECUTIVITÀ

In ottemperanza al disposto dell'art. 17, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 29 del vigente Regolamento Comunale per i Contratti della Città n. 386, il Professionista ed il Dirigente competente si impegnano alla sottoscrizione del presente contratto a far data dall'esecutività del provvedimento amministrativo di affidamento del predetto incarico che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 17 - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette ad IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Torino, (data di apposizione della firma digitale)

Firmato digitalmente da

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Arch. Maria Vitetta

Arch. Riccardo Dondana

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate

Riccardo Dondana
 SerialNumber =
 TINIT-
 C = IT

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del presente contratto: Art. 2 (oggetto, modalità e tempi dell'incarico), Art. 3 (direttive e prescrizioni), Art. 6 (corrispettivo professionale), Art. 7 (modalità di liquidazione), Art. 9 (termini e durata dell'incarico), Art. 12 (spese a carico del professionista), Art. 13 (recesso), Art.14 (risoluzione del contratto), Art. 15 (controversie e foro competente).

Torino, (data di apposizione della firma digitale)

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Arch. Riccardo Dondana

Firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate

Firmato digitalmente da
Riccardo Dondana
 SerialNumber =
 TINIT-
 C = IT

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00010538 del 29/06/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-105.nd